

**La "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile"
nell'emergenza climatica**

a cura dell'Avv. Raffaele Cesari

Il testo e la sintesi delle Linee guida OCSE è scaricabile dal sito MISE:

<https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/2035960-notizia-ddcondottadimpresa-responsabile>

La "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile" (2018) enuncia le linee guida generali sul dovere di diligenza da osservarsi da parte delle imprese multinazionali (e nazionali) operanti e/o insediate in Paesi aderenti all'OCSE, indipendentemente dai loro settore d'intervento, struttura proprietaria e dimensioni. Mediante l'indicazione di una pluralità di principi comuni e di standard di condotta, conformi a quelli riconosciuti in sede internazionale e l'allegazione esemplificativa di una vasta congerie di misure, di azioni pratiche e procedure, la Guida definisce un quadro internazionale unitario di riferimento, utile per la ricognizione del contenuto e dei profili del dovere di diligenza delle imprese.

La Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla Guida riconosce che *la condotta d'impresa responsabile in tutti i settori dell'economia è fondamentale per lo sviluppo sostenibile, "osservando", altresì, come il dovere di diligenza basato sul rischio è finalizzato ad individuare, prevenire o mitigare gli impatti negativi, effettivi e potenziali in ambito di divulgazione di informazioni, diritti umani, [...] ambiente [...] e interesse dei consumatori nelle rispettive attività [...].*

Il **nucleo centrale** del dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile è dunque costituito - sin dalla definizione che ne offre l'OCSE ("dovere di diligenza basato sul rischio") - dalla **(preliminare) valutazione del rischio**. Si tratta, evidentemente, di un approccio al rischio "rivolto verso l'esterno", riferito, cioè, alla probabilità di impatti negativi sulle persone e sull'ambiente conseguenti all'attività d'impresa, esulando invece dalla nozione di rischio recepita dalla Guida, ogni riferimento al rischio (finanziario, di gestione, di reputazione ecc ...) dell'impresa.

Nel quadro attuale di situazione di pericolo, rappresentata dall'emergenza climatica in corso (si v. Unep, [Facts about the climate emergency](#)), queste linee OSCE sono ineludibili per orientare l'azione di impresa verso l'obiettivo finale dell'art. 2 dell'UNFCCC del 1992, ossia quello di *escludere ogni pericolosa interferenza antropogenica* sul sistema climatico, senza il quale è impossibile, per elementari ragioni termodinamiche e biofisiche, porre fine all'emergenza stessa.

Si considerino, pertanto, i seguenti punti.

L'impresa, nell'attuazione concreta del dovere di diligenza, è tenuta:

a) innanzitutto, alla individuazione degli impatti negativi, effettivi e potenziali, collettivi o cumulativi, che la sua attività determina negli ambiti assunti come meritevoli di tutela e di protezione dalla Guida (diritti umani, ambiente, divulgazione informazione, tutela consumatori etc). L'indagine deve riguardare non soltanto l'individuazione degli impatti negativi che sono diretta ed esclusiva conseguenza dell'attività d'impresa dotata di autonoma efficienza causale, ma deve altresì estendersi anche alla individuazione degli (altri) impatti, rispetto ai quali l'attività d'impresa si atteggia, nel processo causale che presiede alla loro verifica, quale

"contributo", poiché concorrente ovvero "direttamente collegata" con l'attività di altre differenti entità. E' il caso, tra gli altri, del cd. **rischio sistemico** dipendente, cioè, da fattori " *che esulano dal controllo immediato dell'impresa*" come ad esempio " *carenze di governance e mancato adempimento da parte dei Governi degli obblighi di applicare le leggi e di tutelare i diritti umani*"

La valutazione del rischio e l'individuazione degli impatti negativi deve essere condotta, da parte dell'impresa, attingendo informazioni e notizie da una pluralità di fonti:

- rapporti, studi e relazioni fornite dai governi, dalle organizzazioni internazionali e della società civile, informazioni tratte dagli studi di impatto su ambiente e diritti umani, consultazioni con esperti (es. accademici, ONG e organizzazioni locali), articoli pubblicati sui media, ecc;

- consultazioni delle " *parti interessate e gli esperti pertinenti*" ovvero di " *fonti credibili, indipendenti competenti*", ivi inclusi soggetti difensori dei diritti umani e gruppi della società civile nonché comunità locali, regionali e nazionali.

b) quindi, alla ricerca e alla concreta attuazione delle misure di **prevenzione** e di **mitigazione** degli **impatti negativi** emersi dalla valutazione di rischio, intendendosi per le prime (prevenzione) le attività finalizzate ad evitare il verificarsi degli impatti negativi e per le seconde (mitigazione) quelle dirette a ridurre e/o attenuare la portata dell'impatto, ove quest'ultimo si sia verificato; le une e le altre (misure) devono essere commisurate alla *gravità* e alla *probabilità* dell'impatto negativo, precedentemente accertate in sede di valutazione del rischio. L'obiettivo principale del dovere di diligenza è costituito dalla prevenzione talché in presenza di rischi per i quali non sia ipotizzabile la prevenibilità mediante l'adozione e/o l'implementazione di idonee e apposite misure, come per esempio accade nei casi di cd. **rischio intrinseco** (derivante, cioè, dalle peculiari caratteristiche dell'attività d'impresa, indipendentemente dalle variabili di contesto in cui l'attività medesima si svolge), la corretta attuazione del dovere di diligenza impone all'impresa di **astenersi** dall'avviare l'attività ovvero di **interromperla** qualora " *il rischio di impatto negativo [che può manifestarsi anche in futuro] è troppo elevato*". Egualmente, nel caso di cd. **rischio sistemico**, il dovere di diligenza dell'impresa anziché attenuarsi e/o affievolirsi dovrà essere, al contrario, significativamente accentuato e perseguito con maggiori intensità e determinazione.

c) infine, ad **informare** il pubblico sia dei risultati della valutazione del rischio di impatti negativi, sia delle strategie adottate per prevenirli oppure mitigarli, attraverso una comunicazione (per esempio sul sito web dell'impresa) continuativa, puntuale, dettagliata e facilmente accessibile a chiunque, Nell'adempimento dei doveri informativi la condotta dell'impresa deve conformarsi ai canoni della **buona fede**, nozione espressamente richiamata dalla Guida, per tutelare l'interesse dei soggetti effettivamente o potenzialmente incisi dall'attività d'impresa, soprattutto quando " *tali soggetti (o qualcuno per loro conto) sollevano problematiche*" sugli impatti negativi dell'attività.

Il dovere di diligenza basato sulla valutazione del rischio, appare quindi prevalentemente caratterizzato da un **triplice** concorrente profilo, che vale a connotare in senso "circolare" il suo processo attuativo:

- "**preventivo**" poiché vincola l'impresa alla preliminare valutazione del rischio, idonea, come detto, a provocare la inibizione *ab origine* - (si tratta, a ben vedere, di una sorta di "opzione zero") - ovvero la successiva interruzione dell'attività nonché l'adozione di una vasta congerie di misure e di azioni pratiche, da individuarsi di volta in volta secondo le peculiarità del caso

concreto, volte (principalmente) a *prevenire* ovvero (subordinatamente) a *mitigare* gli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente;

- "**dinamico**", poiché *continuativo, reattivo e mutevole*, dipendendo le sue modalità attuative dall'evoluzione della situazione di rischio, che l'impresa è costantemente tenuta a monitorare prestando attenzione alle eventuali e sopraggiunte acquisizioni sulla gravità e la probabilità degli impatti negativi, che potrebbero importare variazioni della precedente valutazione (del rischio) e, dunque, implicare la modifica delle decisioni e delle misure precedentemente assunte e adottate;

- "**informato**", perché attuato nella condivisione e con il coinvolgimento dei soggetti portatori degli interessi incisi dall'attività d'impresa, il contributo dei quali è decisivo nella fase della valutazione del rischio; peraltro, la stessa Guida precisa che qualora gli impatti negativi si risolvono in danni collettivi ("*come le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono a danni collettivi e che oltrepassano i confini*") la collaborazione con le parti interessate o potenzialmente incise, anche se difficoltosa, dovrà essere comunque garantita, eventualmente attraverso la interlocuzione con i loro rappresentanti oppure con organizzazioni delegate.

Maglie (Le) 2019

Raffaella Cesari